



COMUNE DI MONTONE

UFFICIO TRIBUTI

Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2017

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" 2017

TERMINI DI VERSAMENTO		
RATA 1 - ACCONTO	16 GIUGNO	Rata in acconto pari a ½ dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente
RATA 2 - SALDO	16 DICEMBRE	Rata a conguaglio

ALIQUOTE E DETRAZIONI

CATEGORIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazioni principali di CAT. A1 , A8 e A9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)	6,0 per mille	200,00
Fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none">- A10 (uffici e studi privati)- C1 (negozi e botteghe)- D1 (opifici)- D2 (alberghi e pensioni)- D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)- D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale)- D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale)	8,90 per mille	
Tutti gli altri immobili	10,60 per mille	

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2017

ALIQUOTA DI BASE	10,6 PER MILLE	<p>Da applicare a tutti gli immobili oggetto di imposizione, diversi da quelli sotto indicati l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "d" (immobili produttivi)</p> <p>PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" :</p> <p>a) 0,76% quota "fissa" da versare allo stato con codice tributo 3925</p> <p>b) eventuale aumento sino a 0,30%, quale quota a favore del comune, da versare con codice tributo 3930</p> <p>N.B. : gli immobili in categoria D/10 sono esenti</p>
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE(solo cat A1, A8 e A9) E PERTINENZE	6,0 PER MILLE	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale.</p>
ALIQUOTA PER Fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali:	8,9 PER MILLE	<p>Per i fabbricati appartenenti alle categorie sotto indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> - A10 (uffici e studi privati) - C1 (negozi e botteghe) - D1 (opifici) - D2 (alberghi e pensioni) - D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) - D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) - D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale) <p>PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" , l'imposta va versata come segue:</p> <p>a) 0,76% quota "fissa" da versare allo stato con codice tributo 3925</p> <p>b) eventuale aumento sino a 0,30%, quale quota a favore del comune, da versare con codice tributo 3930</p>

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9	Detrazione di base € 200	Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell'immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)
	Detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni	Non prevista dalla legge

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

CALCOLO IMPOSTA PER FABBRICATI					
RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE		CALCOLO IMU	
Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500	Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare $(500 \times 5 / 100) + 500 = 525$	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare $525 \times 160 = 84.000$		Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare $84.000 \times 0,0076 = 638,40$ IMU dovuta € 638,40	
MULTIPLICATORI					
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

CALCOLO IMPOSTA PER AREE FABBRICABILI	
BASE IMPONIBILE	CALCOLO IMU
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione	Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU

MODALITA' ED ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITA' DI VERSAMENTO	
Modello F24	Bollettino di ccp appositamente predisposto per il pagamento dell'IMU, reperibile presso gli uffici postali

CODICI TRIBUTO		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011	3912	-
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO	-	3925
IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COUMUNE	3930	-

DICHIARAZIONI IMU

DICHIARAZIONI IMU	<p>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta</p>	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.</p>
--------------------------	--	--

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

<p>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli)</p>	<p>ALIQUOTA DI BASE RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE</p>	<p>condizioni da rispettare (tutte nessuna esclusa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (da intendersi abitazione compresa pertinenza) 2) il comodante può possedere un solo altro immobile (da intendersi abitazione compresa pertinenza), a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale 3) il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato 4) il contratto di comodato deve essere registrato 5) attestazione possesso requisiti con dichiarazione IMU <p style="text-align: center;">- codice tributo 3918</p>
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	<p>ESENTI</p>	<p>Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93.</p> <p>Pertanto possono essere considerati strumentali all'attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purché in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l'ufficio tributi Comunale (vedi modalità e tempi di dichiarazione indicati nella presente informativa), che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati.</p> <p>Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria "A", non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative,</p>
<p>FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO</p>	<p>RIDUZIONE DEL 50%</p>	<p>Per fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%</p>
<p>FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI</p>	<p>RIDUZIONE DEL 50%</p>	<p>fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.</p>
<p>ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE</p>		<p>l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione – Pertanto, se di cat A1, A8 o A9 va applicata l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge, mentre è esente negli altri casi.</p>
<p>TERRENI AGRICOLI</p>	<p>ESENTI</p>	<p>Il Comune di Montone, in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è considerato "Comune Totalmente Montano", pertanto l'IMU sui terreni agricoli nonché su quelli non coltivati non è dovuta.</p>
<p>Per ulteriori casistiche e/o fattispecie imponibili si rimanda alla normativa vigente in materia</p>		

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU"
- Alla Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni "IMU"
- Alla/e Deliberazione/i di determinazione dei valori delle aree fabbricabili
- Alla normativa vigente in materia di "IMU"

NEL SITO WEB DEL COMUNE DI MONTONE (www.comunemontone.it) È DISPONIBILE UN'APPOSITA SEZIONE NELLA QUALE È POSSIBILE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL'I.M.U. E PROCEDERE AL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA ED ALLA STAMPA DEL MOD. F24 PER IL RELATIVO VERSAMENTO.